

Non è possibile invece procedere in questa sede allo scomputo in questione, tranne che per la posizione dell'attore DIODATO, non avendo parte convenuta dato prova delle somme in concreto erogate ai singoli attori in base alle disposizioni in esame.

PARTE VI: I DANNI

Premessa

In ordine alle voci di danno di cui viene chiesta la liquidazione deve rilevarsi preliminarmente che non può riconoscersi il danno da lesione del diritto alla vita richiesto dagli attori *iure ereditario*.

Al riguardo il Tribunale ritiene di doversi attenere ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui non è possibile risarcire il c.d. danno tanatologico o da morte, inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso, in quanto tale, dal diritto alla salute), in quanto *“la lesione dell'integrità fisica con esito letale (intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo), non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere”* (Cass., sez. III, 25-05-2007, n. 12253).

D'altra parte nel caso di specie, stante il carattere istantaneo della morte dei parenti degli odierni attori, non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento agli attori, *iure ereditario*, del risarcimento del c.d. danno terminale biologico, ossia del danno alla salute che è maturato in capo alla vittima (e quindi trasmissibile agli eredi) – che, seppure temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, poichè la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte – ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo.

Possono invece riconoscersi tutte le voci di danno di cui gli attori chiedono il risarcimento *iure proprio*, e cioè:

- il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla morte dei loro congiunti ascrivibile alle amministrazioni convenute per non avere assicurato la sicurezza del volo;
- il danno non patrimoniale derivante dagli ostacoli all'accertamento delle cause del sinistro, e quindi all'identificazione degli autori materiali del reato di strage che sono potuti restare impuniti, posti in essere dal convenuto Ministero della Difesa.

1. Il danno patrimoniale fatto valere *iure proprio* per la perdita del contributo economico che gli attori ricevevano dal congiunto vittima del disastro aereo

I danni di natura patrimoniale che gli attori fanno valere *iure proprio* quali conseguenza della perdita dei loro congiunti consistono nella diminuzione di contributi o sovvenzioni oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso: trattasi in sostanza del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di quella parte del reddito del congiunto che in vita veniva devoluto alle esigenze economiche della famiglia.

Gli attori, salve le eccezioni che verranno specificamente indicate nella parte dedicata alle singole liquidazioni, hanno in via generale assolto l'onere della prova a loro carico in relazione a tale voce di danno producendo documenti attestanti sia lo svolgimento di attività lavorativa da parte del *de cuius* sia la misura del reddito annuo da lui percepito, non contestati dai convenuti Ministeri, e dimostrando l'esistenza del rapporto di stretta parentela e il requisito della convivenza a mezzo certificazioni anagrafiche e dichiarazioni sostitutive anch'esse non contestate da parte convenuta.

Può pertanto ritenersi raggiunta la prova che al momento della morte sussisteva una stabile contribuzione economica della vittima del disastro a sostegno dei parenti conviventi.

Per quanto concerne i parenti delle vittime che, al 27 giugno 1980 erano ancora minori, o che risultavano disoccupati, si procederà considerando il "*triplo della pensione sociale*", e ciò applicando al caso di specie i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di riconoscimento del danno futuro da perdita di capacità lavorativa specifica in favore dei minori (cfr. Cass., sez. III, 14-12-2004, n. 23298) e dei disoccupati (Sezione Lavoro, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005), applicando il criterio residuale sopra indicato in mancanza di prove

che consentano di stabilire il tipo di attività che presumibilmente il minore avrebbe esercitato, secondo criteri probabilistici, tenendo conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore, nonché della posizione economico-sociale della famiglia;

Ed invero quanto ai parenti delle vittime minori deve ritenersi con ragionevole certezza, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, che al compimento della maggiore età la vittima avrebbe trovato un'attività lavorativa e contribuito ai bisogni della famiglia di origine fino al momento del raggiungimento della piena autonomia economica e del suo conseguente distacco dal nucleo familiare di origine, momento da individuarsi nell'epoca in cui la vittima avrebbe compiuto trent'anni, sempre in base all'*id quod plerumque accidit*.

Riguardo ai disoccupati da un lato deve riconoscersi il valore economico della capacità di guadagno della vittima, quale danno futuro proiettato al momento in cui questa avrebbe iniziato un'attività remunerata (parallelamente a quanto riconosciuto dalla Suprema Corte per il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica del disoccupato) e dall'altro lato deve considerarsi il valore economico anche del contributo materiale apportato alla vita familiare dal congiunto disoccupato attraverso attività casalinghe.

Stante l'impossibilità di determinare nel suo preciso ammontare il quantum del danno patrimoniale subito dagli attori per la perdita degli apporti monetari che verosimilmente il congiunto deceduto nel sinistro avrebbe erogato a beneficio del nucleo familiare e quindi dei singoli attori, deve procedersi alla liquidazione facendosi ricorso al criterio equitativo in base al combinato disposto di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. sulla base dei seguenti parametri:

- si ipotizza una vita residua della vittima sino a 70 anni (età media degli individui stimata negli anni '80) e che fino a tale età avrebbe contribuito alle esigenze economiche della famiglia (figli e coniuge); sulla base dell'età della vittima al momento della morte viene quindi individuato il numero di anni per i quali i superstiti (figli e coniuge) avrebbero potuto beneficiare del contributo economico;

- nel caso in cui la vittima sia un genitore si ipotizza che comunque l'erogazione di somme a favore dei figli sarebbe cessata con il pieno ingresso nel mondo del lavoro, con conseguente distacco del figlio dal nucleo familiare e raggiungimento della piena indipendenza economica, fatto questo che - secondo la comune esperienza, nel rispetto di un normale giudizio probabilistico ed in ossequio al criterio di normalità (cfr. Cassazione 2039/77; 6651/82; 6029/86) - deve ritenersi verificato all'età di 30 anni;

- nel caso in cui la vittima sia un minore si considera che avrebbe contribuito ai bisogni della famiglia (genitori e fratelli) dal compimento del 18 anno di età fino al compimento del 30 anno di età, cioè per 12 anni;

- si considera che il defunto verosimilmente destinasse alla famiglia i $\frac{2}{3}$ dei propri redditi (ripartita in parti uguali tra coniuge e figli, o tra genitori e fratelli); tale misura, qualora (o per i periodi in cui) vi sia soltanto il coniuge, sarà ridotta ad $\frac{1}{2}$ del redditi della vittima.

La quota di reddito concretamente erogabile ai congiunti sarà quindi determinata:


- calcolando l'ammontare della quota dei $\frac{2}{3}$ (o $\frac{1}{2}$ qualora vi sia soltanto il coniuge) del reddito annuo percepito in vita dalla vittima con riferimento all'anno 1980, desumibile dalla documentazione in atti, o, in caso di vittime minori o disoccupate, l'ammontare dei $\frac{2}{3}$ del triplo della pensione sociale relativa all'anno 1980;

- tale ammontare viene ripartito in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare;

- si moltiplica la quota così determinata spettante al singolo componente del nucleo familiare :

a) per gli anni residui dalla data del sinistro alla data presumibile di età massima (anni 70), nel caso in cui il congiunto superstite sia il coniuge; b) per gli anni residui dalla data del sinistro al raggiungimento dei trent'anni del congiunto superstite, nel caso in cui quest'ultimo sia figlio o fratello della vittima; c) per il numero di anni per i quali avrebbe apportato un contributo alla famiglia nel caso in cui la vittima sia un minore (cioè per anni 12, presumendo che il minore avrebbe apportato un contributo economico alla propria famiglia dal compimento della maggiore età al raggiungimento della piena autonomia economica, cioè a trent'anni).

Su tali somme saranno poi conteggiati, in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, conformemente ai principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262), cioè calcolando gli interessi sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.



2. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (ex artt. 2, 29 e 30 cost.), o da perdita del rapporto parentale

In ordine ai danni di natura non patrimoniale derivati agli attori dalla perdita dei propri congiunti deceduti nell'incidente occorso al DC9 si rileva che la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto la risarcibilità del c.d. "danno morale" subito dai congiunti della vittima di un reato, dapprima limitandone l'ambito al caso di morte della persona offesa dal reato, ma poi estendendone l'ambito anche al caso di lesioni subite dalla vittima primaria (cfr. Cass 4186/1998; Cass., SU, 9556/02; Cass., 8827 e 8828/2003).

Nell'ambito dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di risarcibilità dei danni non patrimoniali subiti dai congiunti della persona offesa dal reato si evidenzia che:

- la questione è stata posta dapprima (cfr. Cass., SU, 9556/02) valorizzando l'assenza di qualsivoglia differenza in termini di causalità tra il danno subito dai congiunti in caso di morte o di lesioni della persona offesa dal reato (negando differenza sostanziale e/o eziologica tra "danni riflessi o mediati" e danni diretti, e riconoscendo alla prima nozione soltanto un'utilità descrittiva del fenomeno della propagazione delle conseguenze dell'illecito alle c.d. vittime secondarie cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria), ed evidenziando il connesso problema "*dell'allargamento a dismisura del risarcimento dei danni morali*", individuando quindi come cruciale il "*problema dell'individuazione delle vittime secondarie*", quale "*prius attenendo all'interesse e alla legittimazione ad agire*";

- in tale contesto interpretativo identificando quale criterio per la selezione delle c.d. vittime secondarie quello della "*titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente dovendosi dare risalto a certi particolari legami di fatto*" la quale "*identifica la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela*" e la cui lesione determina un danno non patrimoniale; e specificando che "*la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento*";

- successivamente (cfr. Cass. 8827 e 8828/2003) la Suprema Corte, proponendo la nota



interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - secondo la quale il limite della riserva di legge di cui alla disposizione citata non opera in caso di danni non patrimoniali derivanti da lesione di valori inerenti la persona costituzionalmente garantiti- ivi riconduce direttamente i danni non patrimoniali da morte o da lesioni seriamente invalidanti del congiunto, risarcibili quali danni da lesione di valori inerenti la persona costituzionalmente garantiti (e non più solo come danno morale soggettivo), e segnatamente quali danni da lesione dell'interesse *"all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera ma piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 cost."*;

- nell'ambito di tale interpretazione si evidenzia, in punto di nesso causale, come il medesimo fatto lede situazioni soggettive di soggetti diversi e cioè la vita o la salute della vittima primaria e l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare;

- sostanzialmente quindi il rapporto parentale da criterio di selezione delle vittime secondarie ammesse al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato diviene criterio di selezione degli interessi la cui lesione può dar luogo a un danno non patrimoniale risarcibile;

- tale seconda impostazione ha poi ricevuto l'avallo da parte delle note sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, le quali hanno fatto propria la lettura costituzionalmente orientata data dalle sentenze 8827 e 8828/2003 all'art. 2059 c.c. completandola, per quello che interessa la fattispecie in esame, sancendo il definitivo superamento della limitazione del danno non patrimoniale alla tradizionale figura del "danno morale soggettivo transeunte" (che non individua una autonoma categoria di danno ma descrive tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata, la cui intensità e durata non assume rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento) e riconoscendo espressamente e indipendentemente dalla presenza di un reato la risarcibilità, ex art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale: a) da lesione del diritto inviolabile alla salute (c.d. danno biologico) ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c.; b) da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (ex artt. 2, 29 e 30 cost.), descrivendolo quale *"danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto"*;

- in tali sentenze inoltre le Sezioni Unite nell'affermare che "fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo ove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona" precisano che "in tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale danno non patrimoniale, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello garantito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale. E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico (...) Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (att. 2, 29 e 30 Cost.) si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale. In tal senso e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite nella sentenza 233/03 della Corte Costituzionale"; ed escludono che il c.d. danno esistenziale sia un'autonoma categoria di danno non patrimoniale, precisando che "in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) perchè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia";

- infine le Sezioni Unite concludono che poichè "il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre", e dato che "il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie" - con la conseguenza che "il riferimento a dati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno"- "è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione";

- e nel dettare i criteri che il giudice deve seguire nel procedere a tale integrale riparazione del danno non patrimoniale, senza procedere a un'inammissibile duplicazione di risarcimento, le Sezioni Unite affermano: a) che il danno morale quale sofferenza soggettiva in sé considerata

non è risarcibile se sia degenerata in una patologia, poiché in tal caso *“si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente”*, con la conseguenza che il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”; b) *“egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato”*.

*

In ordine alla prova delle conseguenze negative subite dagli attori sul piano sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che normalmente connota la vita familiare - cioè alla prova della perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, e della correlativa sofferenza- si ritiene che la stessa possa ritenersi raggiunta per presunzioni, sulla base dell' *id quod plerumque accidit*, in ragione del rapporto di stretta parentela tra gli attori e le vittime, essendo nel caso di specie fatto valere il danno subito dai coniugi, dai genitori, dai figli e dai fratelli delle vittime.

Nella valutazione della effettiva consistenza del profilo di danno in questione, e nella liquidazione del danno che - vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di valore economico - non può che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c: cfr. Cass. 8828/2003):

- deve tenersi conto della specifica relazione di coniugio e di parentela (genitore, figlio, fratello) intercorrente tra ciascun attore e il congiunto deceduto nel disastro (differenziando correlativamente l'entità del risarcimento riconosciuto a ciascun attore), nonché - onde pervenire al ristoro nella sua interezza (senza che ciò implichi una duplicazione di risarcimento mediante congiunta attribuzione del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale) - anche della particolare sofferenza morale soggettiva con la quale la perdita è stata vissuta da tutti gli attori, desumibile dalle modalità con cui è avvenuto il decesso, violente, improvvise e inattese e della indubbiamente difficile accettabilità di tale perdita, ragionevolmente percepita come ingiusta;

- va rispettata l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass. Civ. sez. III 21.5.1996 n° 4671; sez. III 11.6.1998 n° 5795).

In applicazione dei criteri appena indicati si ritiene pertanto congruo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale fatto valere dagli attori nella misura:

- tra euro 800.000,00 ed euro 1.200.000,00 per la perdita di ogni figlio o del coniuge;
- tra euro 600.000,00 ed euro 1.000.000,00 per la perdita di ogni genitore;
- tra euro 300.000,00 ed euro 400.000,00 per la perdita di ogni fratello convivente;
- tra euro 200.000,00 ed euro 300.000,00 per la perdita di ogni fratello non convivente.

L'ammontare del risarcimento spettante a ciascun attore, nell'ambito delle forbici indicate, avverrà tenendo conto delle circostanze del caso concreto, quali ad esempio l'età del congiunto superstite all'epoca della morte del genitore o del coniuge, e la circostanza che la morte della vittima abbia annullato o soltanto diminuito il nucleo familiare del congiunto superstite.

Le somme sopra indicate sono espresse in valuta attuale e comprensive degli interessi dovuti in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte.

3. Il danno non patrimoniale conseguente alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro.

Come già ampiamente esposto nella parte della presente motivazione a ciò specificamente dedicata questo giudice ritiene che la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro discenda sia dalla circostanza che si tratta di danno conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, sia dal fatto che le condotte di ostacolo fraposte dagli appartenenti all'A.M. alle indagini penali volte all'accertamento dei fatti integrano fattispecie penalmente rilevanti.

Deve comunque ribadirsi che alla risarcibilità di tale profilo di danno peraltro potrebbe